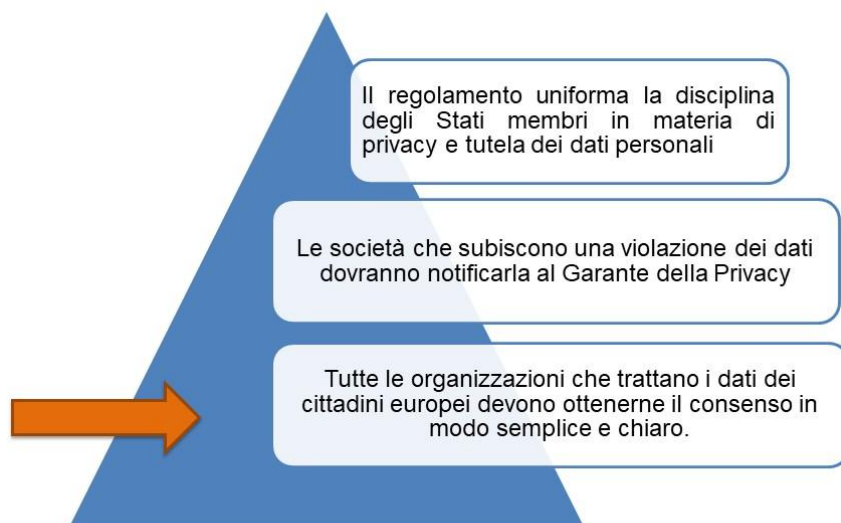


## IL REGOLAMENTO UE 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR)



## IL CONSENSO DEI MINORI

### Articolo 8 del GDPR

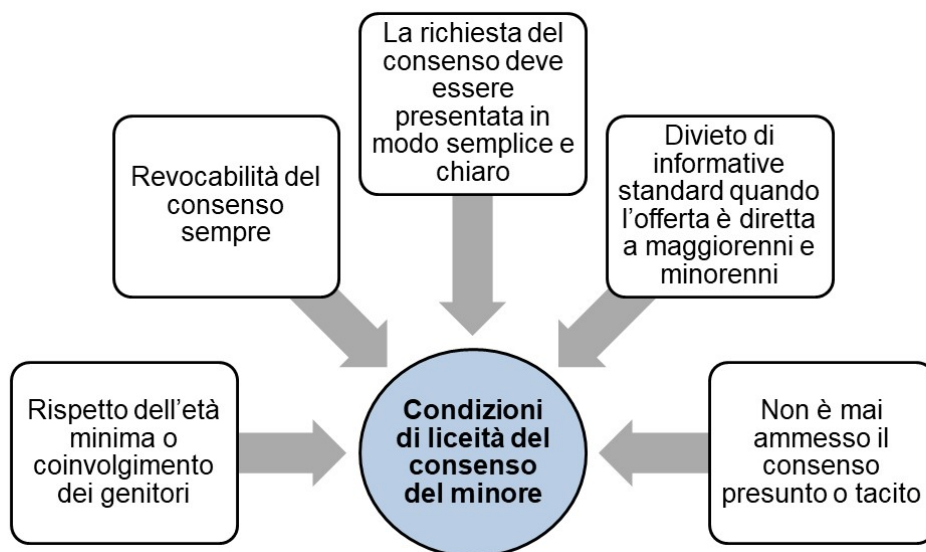
Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione

1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

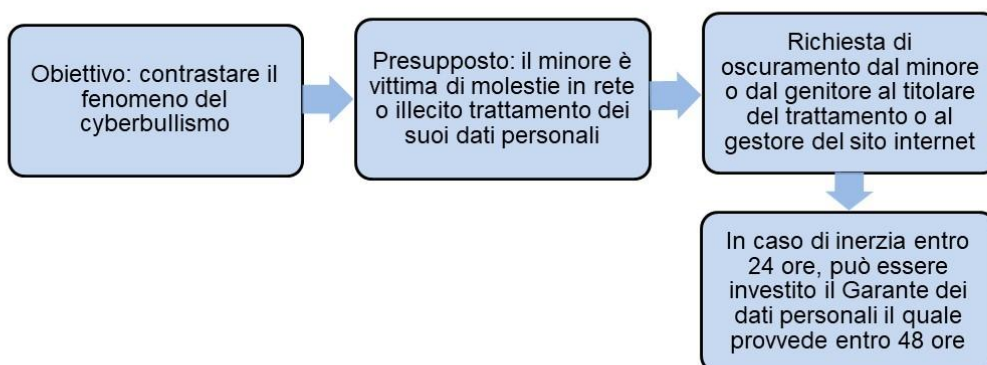
2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.

## I REQUISITI PER IL CONSENSO



## IL DIRITTO ALL'OBBLIO

Previsto da art. 17 del GDPR e dalle regole speciali a tutela dei minori della legge 71 del 2017 che stabilisce:



→ previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.” (art. 2, c. I)

## Tutela della dignità del minore

### Istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco

“Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti (di cui al precedente art.) può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, →

→ previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.” (art. 2, c. I)

## Adeguamento dei social network più diffusi nel mondo

Molte piattaforme si sono già allineate alle esigenze di tutela predisponendo un apposito link per segnalare violazioni di legge e, comunque, l'uso improprio del web. Ad esempio:

- Facebook: cliccando su <https://www.facebook.com/safety> appare la pagina “sicurezza” di Facebook che può essere utilizzato per la segnalazione di immagini, contenuti, profili. →

→ Nella stessa pagina è prevista anche la “Piattaforma di prevenzione contro il Bullismo” suddivisa in tre sezioni destinate la prima agli adolescenti, la seconda ai genitori e la terza agli educatori.

- Twitter: in questo caso è stata attivata la funzione “mute” per bloccare gli account non desiderati
- Instagram: in questo caso il social network consente la segnalazione di immagini, commenti, di account non desiderati, oltre a key-words attraverso le quali possono essere bloccati i contenuti in cui appaiono le parole scelte.

## Segnalazioni o reclamo al Garante

“Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.” (art. 2, c. II)

## Diritto all'oblio

Il Garante italiano ha adottato un provvedimento di accoglimento di richieste di rimozione dei collegamenti lesivi di diritti, traendo spunto dalla nota sentenza della Corte Europea di Giustizia, Grande Sez., 13 maggio 2014, n. 131/12, emessa nel caso Conspeja c. Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Espanola de Protecçjòn de Datos. Tale provvedimento ha prodotto un risultato molto interessante obbligando i gestori dei motori di ricerca ad eliminare ogni contenuto indesiderato pubblicato da altri e che ci riguarda.

Per l'effetto Google si è adeguata ed ha creato un link destinato alle richieste di rimozione dei contenuti lesivi:

<http://support.google.com/legal/contact/lreudpa?product>



Avv. Anna Livia Pennetta

## Istanza di rimozione dei link a Google

È opportuno sapere che per difendersi da atti lesivi realizzati attraverso il cyberbullismo ci si può direttamente rivolgere a Google per richiedere alla Società americana, proprietaria del motore di ricerca, di rimuovere il link che rinvia al blog o al sito in cui appare l'atto offensivo.

Occorre essere consapevoli che ogni contenuto immesso in internet viene immediatamente memorizzato dai motori di ricerca e chiunque vorrà accedere a quel determinato contenuto lo potrà rinvenire digitando parole chiave. →



Avv. Anna Livia  
Pennetta

→ Attraverso un'istanza a Google si potrà ottenere la scomparsa della pagina in cui sono presenti contenuti diffamatori e questa non apparirà più.

Per la cancellazione della pagina invece bisogna rivolgersi obbligatoriamente al titolare del sito.